MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO PER LA NOMINA A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTIVI SUPERIORI

Art. 2

Pareri del consiglio giudiziario e del consiglio di amministrazione

Il Consiglio superiore procede alla valutazione prevista dall'articolo 1 sulla base dei pareri motivati espressi:

1) per i magistrati addetti agli uffici giudiziari, dai consigli giudiziari;

2) per i magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero dal consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti;

3) per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, con funzioni amministrative, dal consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Il consiglio di amministrazione e' composto, in tal caso, dal presidente e dai soli membri che rivestono la qualifica di magistrato.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1973, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori
Estremi	Legge 20 dicembre 1973, n. 831
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-dell-ordinamento-giudiziario-per-la-nomina-a-magistrato-di/art-2-pareri-del-consiglio-giudiziario-e-del-consiglio-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it